# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/61/2/1844

29/04/2015

Roma, data del protocollo

OGGETTO: 2° Reparto Mobile di Padova e Questura di Reggio Emilia.
Esonero dal regime di reperibilità nel caso di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio. Problematiche.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alle note di codesta Segreteria Nazionale n. 42/15 del 17 gennaio 2015 e 232/15 del 7 marzo 2015, concernenti la problematica in oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

La procedura adottata dal Dirigente del Reparto in oggetto non risulta essere in linea con la normativa vigente, che esclude dall'obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione di cui all'art 2 del d.m. 18 dicembre 2009, n. 206.

Come noto, in materia di controlli sulle assenze per malattia del personale della Polizia di Stato trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, il comma 5 dell'art. 55-septies prevede che: "*le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative*".

Il successivo comma 5-bis, dispone che: "*le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione...*".

gdn
402 rep mob PD esonero reperibilità - coisp
15.04.2015

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Con d.m. n. 18.12.2009, n. 206 recante *"determinazione delle fasce orarie di reperibilità pei i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia"*, all'art. 2. sono state elencate le fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità.

Tali esclusioni - motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa - si basano sulla ricorrenza di determinate patologie molto gravi che richiedono terapie salvavita, o di determinate malattie per le quali già in precedenza l'amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro) o per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti.

Ciò posto, è stato osservato che la previsione di cui al summenzionato decreto ministeriale non ha, ovviamente, modificato il disposto legislativo di cui al comma 5 dell'art. 55-septies del d. lgs. 165/2001, che prevede il controllo sulle assenze per malattia del dipendente; tuttavia è chiaro che l'introduzione, in via regolamentare, di fattispecie di esenzione dalla reperibilità deve indurre l'amministrazione in tali casi ad astenersi dal richiedere la visita fiscale.

E' stato precisato, da ultimo, che ai fini di applicare il regime dell'esenzione dalla reperibilità sono necessarie due condizioni:

1. il possesso da parte dell'amministrazione della specifica documentazione formale comprovante l'esistenza delle cause di esenzione;
2. il certificato medico di malattia, giustificativo dell'assenza dal servizio, nel quale sia indicata la causa di esenzione.

Si comunica, infine, che sia il 2° Reparto Mobile di Padova che la Questura di Reggio Emilia sono stati sensibilizzati al rispetto dell'orientamento fornito dalla predetta Direzione Centrale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi

gdn
402 rep mob PD esonero reperibilità - coisp
15.04.2015